SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

111° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-	Bucciero (AN) Pag. 3, 12, 13 e passim
RANTE	Callegaro (CCD) 2, 13
(3110) Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione) PRESIDENTE	Caruso Antonino (AN)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3110) Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3110, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta di ieri.

Rivolgo un saluto al sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e un saluto particolare al sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi che onora con la sua presenza la nostra Commissione.

Nella giornata di ieri siamo stati costretti ad interrompere i nostri lavori perché concomitanti con quelli dell'Aula. Ricordo che era in corso l'intervento del senatore Callegaro al quale la Presidenza cede ora nuovamente la parola per un atto di doveroso riguardo.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei aggiungere all'intervento di ieri alcune osservazioni.

Gli articoli 3 e 6 del disegno di legge in esame indicano i soggetti che possono beneficiare del fondo di solidarietà ed in questo senso il provvedimento potrebbe sembrare anche limitato a determinate categorie se non fosse per l'articolo 7 che estende la previsione dell'elargizione anche ad altri soggetti.

Sono ben consapevole che in alcuni casi non si tratta di un risarcimento del danno ma, piuttosto, di un indennizzo; pertanto, determinati criteri che sono stati adottati si posizionano un po' al di fuori delle norme del sistema.

Vorrei rilevare, in particolare, la normativa introdotta con l'articolo 8 che, al comma 1, prevede che beneficiari dell'elargizione siano anche i superstiti del soggetto vittima dei delitti previsti dagli articoli precedenti, e cioè il coniuge e i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle e i soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. L'enorme estensione del beneficio prevista in questo articolo non è stabilita in nessun altro caso di indennizzo o di risarcimento.

Inoltre, il comma 2 prevede che, fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. Questo è un altro criterio che non può trovare spazio nella normativa, perché il caso di morte è un nocumento che un soggetto subisce *iure proprio* e non

iure ereditatis. Non possiamo quindi operare delle commistioni disponendo che un soggetto gode di un diritto proprio perché è coniuge o figlio di colui che, vittima dell'estorsione, perde la vita e poi, nel caso in cui insistano più concorrenti, effettuare la ripartizione in base al diritto ereditario. Mi sembra si tratti di una incongruenza.

Inoltre, l'articolo 17 prevede anche la disposizione di una provvisionale prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione, ma non si fa alcun riferimento al controllo delle responsabilità dei soggetti e dello stato di bisogno che non sempre effettivamente esiste, e tutti sappiamo cosa si intende per stato di bisogno: non una pura indigenza ma una situazione patrimoniale in cui ci si viene a trovare per effetto del danno subìto che non permette di mantenere le stesse condizioni di vita precedenti. Inoltre, non viene nemmeno richiesta la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti che permetterebbe di conoscere l'effettiva condizione patrimoniale di chi richiede la provvisionale o l'elargizione.

Mi sembrava doveroso sottolineare almeno queste osservazioni. Come al solito, l'aspettativa, la fretta, l'emozione del momento ci inducono a varare leggi che poi non vengono applicate e la vera legge verrà invece fatta dal giudice in sede interpretativa o giurisprudenziale. A questo punto potremmo semplicemente delegare tutto alla discrezionalità degli organi che sono concretamente chiamati ad applicare la legge.

MILIO. Non vorrei ostacolare la celerità che da più parti viene chiesta per varare in tempi brevi il provvedimento in esame certamente abnorme.

Però, mi corre l'obbligo di porre la Commissione a conoscenza di una mia esperienza molto originale. Mi scuso con la Presidenza e con i colleghi di questo allungamento dei tempi, ma vorrei premettere che io sto dalla parte dei commercianti.

Ho avuto il grande onore di occuparmi, primo in Italia, di un'associazione di commercianti che si sono ribellati al *racket* e che avrebbe dovuto costituirsi parte civile nel contesto estorsivo. Per questo, la gente del mio paese nativo mi ha etichettato come un pazzo.

Sono comunque riuscito nel mio intento. Alcuni solo dopo – come sempre capita – capirono le ragioni della mia iniziativa e salirono sul palcoscenico dal quale io, invece, sono sempre rifuggito e dal quale ho divorziato per evitarmi il fastidio e la vergogna di dover sottostare a delle imposizioni che la mia coscienza di uomo libero e di avvocato non tollererà mai, qualunque sia il regime che ci toccherebbe o che ci toccherà subire.

BUCCIERO. Che ci tocca subire.

MILIO. Ringrazio il senatore Bucciero per la precisazione.

BONFIETTI. Infatti, il collega Bucciero si intende di regimi, è un esperto.

MILIO. Posta questa premessa, per mantenere fede all'impegno di essere breve, vorrei solo ricordare alla Commissione l'attenuante del reato prevista dal numero 3 dell'articolo 62 del codice penale nel caso si agisca per suggestione di una folla in tumulto. Si tratta di un'attenuante molto opportuna che, nei casi congrui, deve essere applicata e che per questo io giustifico ed apprezzo. Ma non giustifico ed apprezzo il fatto che questa maggioranza, con il concorso interno piuttosto che esterno della minoranza, agisce su pressione della piazza e della stampa.

Non accetto, non condivido e manifesto il mio totale dissenso sulla formulazione del disegno di legge al nostro esame, il quale, al momento, non è altro che il trionfo della demagogia. Il ragionamento che si fa è che, essendoci la piazza che attende, le si deve dare un segnale. In questi termini, una legge del genere non sarà mai applicata. Prevede, propone, prospetta e promette una cassa mutua per i commercianti, che viene diretta da un comitato certamente di origine politica, con una presidenza della stessa origine, con connotati che forse si possono già fotografare, che arriva ad avere un potere politico maggiore di quello del pubblico ministero. Infatti, anche con il silenzio di quest'ultimo, dovuto a ragioni investigative, il comitato potrebbe deliberare la propria sentenza ammissiva o negatoria alla cassa mutua. Non ci sto! Non possiamo confondere le funzioni più di quanto in Italia già non avvenga quotidianamente. Perchè non dare ad un funzionario dello Stato, per esempio ad un prefetto, il potere, la presidenza, l'obbligo e il dovere di provvedere al posto del comitato, del «baraccone»? Perchè, piuttosto che distribuire denaro pubblico senza ricevuta, non si pretende, come ben nove anni fa avevo proposto, il riconoscimento giuridico delle associazioni antiracket? Ho buoni testimoni che possono provare questa circostanza, oltre che scritti con data certa. Il riconoscimento giuridico responsabilizzerebbe chiunque nell'uso e, soprattutto, nell'abuso del denaro pubblico.

Le procedure? Farraginose, tipicamente bizantine e italiane. Più ce ne sono più si consentirà un'interpretazione come quella di Cicerone *pro domo sua*. I criteri della distribuzione? Già il collega Callegaro ne aveva parlato ieri. Questa maggioranza individuerà, signor Sottosegretario, anche le regioni italiane in cui per destinazione o preconcetto ci saranno le circostanze ambientali tali da prevedere le estorsioni, come si è fatto in un'altra legge dello Stato, nella quale si sono individuate le regioni mafiose? A questo mi ribello perchè sono un cittadino che cerca di fornire il proprio modestissimo contributo per le cose corrette ed oneste. Così ho sempre fatto e così farò fino alla fine, però devo oppormi alle cose solo apparentemente tali, ma in concreto dissenzienti e dissonanti.

Ricordo che anni fa era stata nominata cavaliere della Repubblica una presunta vittima del *racket*. Si scoprì subito dopo che si trattava di un estorsore, ma il titolo gli rimase. Con questa procedura così arzigogolata, sommaria e goffa per individuare l'estorsione e con gli abbagli investigativi all'ordine del giorno, quali sicurezze avranno i veri commercianti, coloro che effettivamente subiscono il ricatto dell'estorsione o dell'usura? Come si può decidere se vi è stata, faccio riferimento all'articolo 5, ac-

quiescenza alle richieste estorsive? Qualora poi si stabilisse tale acquiescenza, l'elargizione potrebbe essere concessa anche in relazione ai danni subìti nei sei mesi precedenti, lasciando quindi assoluta discrezionalità: potrei essere dominus di decidere che quattro mesi fa ho subìto estorsioni e presentare il conto. Quanti lo presenteranno e quanti si metteranno d'accordo con i loro nemici-correi? Non posso rivelare segreti del mio ufficio di avvocato, ma lo farei ben volentieri se mi si sciogliesse da questo vincolo, per dare un contributo di informazioni a chi oggi voterà questa legge, che certamente si riverbererà contro di me, perchè sarò additato, come si usa in Italia, per avere avuto il coraggio di affermare determinate cose che al regime non piacciono. Le intimidazioni ambientali e l'acquiescenza alle richieste, il mancato guadagno, queste cose le potremmo denunciare tutti. Ho un altro rispetto ed un altro riguardo per i soldi degli italiani, per il denaro pubblico.

L'ultima notazione riguarda i termini per proporre la domanda, assolutamente arbitrari e potestativi. Si può denunciare quando si vuole, così come pare che sia in uso, sport molto squallido, dire, soprattutto per chi è imprenditore e finisce sotto processo per falso in bilancio, di aver versato un *tot* a Caio. Anche questo sport, che potrebbe diventare dannoso, gli italiani non possono accettarlo. Concludo dicendo che se è doveroso respingere le estorsioni credo che non sia affatto giusto consumarle a danno di chiunque.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, ammetto subito, così non ne parliamo più, di non essere un lettore abituale del quotidiano «l'Unità»; quindi quando oggi per curiosità ho letto l'articolo pubblicato sull'edizione di venerdì scorso, e di cui si è parlato nella nostra riunione di ieri, l'ho fatto per entrare nel problema, per capire quali fossero le argomentazioni che questo quotidiano autorevole, perchè autorevole è la parte politica cui fa riferimento, svolgeva.

Ho letto con attenzione quell'articolo dal titolo «Corsa ad ostacoli per la legge antiusura», solo alla fine però, come spesso capita, mi sono accorto che avevo svolto un compito inutile, perchè, signor Presidente, al posto della firma, il direttore di quel quotidiano aveva inserito la sigla NC che, come tutti voi e noi ricordiamo, vuol dire non classificabile. Ciò perchè è tale quello che il quotidiano scrive con riferimento alle possibilità di ritardo del lavoro della nostra Commissione. Le ragioni di tale ritardo, che di fatto impedirebbero che la proposta di legge del Governo diventi legge oggi e non tra sette giorni, sarebbero da ricollegarsi ad eventuali modifiche da apportare al testo, così come paventato dalla relatrice, alla richiesta di alcune audizioni di esponenti della magistratura impegnati nell'attività di repressione dei delitti in questione, del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e delle associazioni di solidarietà alle vittime dell'usura, e alla proposta avanzata, da me subito condivisa, dal senatore Meloni di acquisire una serie di dati, che il Governo ha potuto e dovuto porre a disposizione di questa Commissione con grande rapidità, relativi al fenomeno.

All'interno di questa Commissione si può discutere di usura come di un fatto concettuale, ma nessuno di noi probabilmente – grazie al cielo – di persona sa veramente cosa sia in concreto l'usura nel nostro Paese, e le scelte responsabili che possiamo compiere sono solo quelle relative ai fatti di cui, in qualche maniera, abbiamo conoscenza o ci siamo doverosamente procurati la debita conoscenza.

Signor Presidente, mi allineo alla volontà comune, che vedo emergere, di non richiedere un termine per la presentazione di emendamenti sul disegno di legge in esame. Ma raccolgo alcuni argomenti a mio avviso fondati, condivisibili e prudenti svolti dal senatore Russo nel suo intervento di ieri; mi riferisco quanto meno a quella parte del suo discorso in cui, pur facendo mostra di qualche retropensiero sulla qualità della legge, raccomandava comunque l'esercizio ponderale dei pro e dei contro rispetto alla pronta approvazione del provvedimento.

Pertanto, anche se non pienamente convinto della sua qualità, voterò a favore di questo disegno di legge, persuaso da alcune delle argomentazioni svolte dal senatore Russo cui, comunque, vorrei aggiungere una mia riflessione che intende presentarsi come una proposta di revisione complessiva del problema, nel modo in cui io lo interpreto.

Ci troviamo di fronte alla tragedia di coloro i quali incappano nel fenomeno dell'usura, una tragedia che ha una sua traduzione nei dati allarmanti e puntuali forniti dal Governo, dal Gabinetto della giustizia e dal Ministero dell'interno.

È una tragedia raccontata anche da cento storie minute, che non sono riportate in quei dati, perchè i cittadini colpiti da questo fenomeno hanno preferito tacere e passare oltre, dal momento che all'usura sono collegati altri due fenomeni da non dimenticare. Infatti, a volte l'usurato subisce non solo la violenza dell'usura, quanto anche quella dell'induzione al crimine; in svariate occasioni, cioè, lo stesso usurato è indotto da coloro che praticano l'usura nei suoi confronti a commettere a sua volta dei reati. Pertanto, in tutta evidenza, non denuncerà mai o dovrà essere all'estremo per denunciare questi soggetti e, insieme ad essi, se stesso.

Inoltre, attraverso l'esperienza quotidiana di chi si è misurato con questi fenomeni, anche tramite la propria professione, sappiamo che l'usura è una violenza doppia perchè ad essa si accompagna la costrizione per l'usurato di subire altra violenza, anche fisica (e sessuale, in diffusi casi che riguardano donne imprenditrici).

Queste sono le ragioni che mi persuadono a svolgere l'esercizio prudentemente raccomandato dal senatore Russo, dal momento che lo Stato non risulta essere stato in grado di risolvere il fenomeno alla sua radice, evitando il determinarsi del fatto criminoso e varando una legge come la vorrei io e come la reclama il senatore Milio.

Pertanto, mi persuado a votare per una legge che rappresenta la seconda approssimazione, rispetto alla prima qualche anno fa svolta e che consente – io sono un irriducibile ottimista e credo che questo non sia un delitto – di pervenire comunque alla soluzione di alcuni aspetti del problema.

Peraltro, mi chiedo perchè a distanza di pochi anni ci troviamo nuovamente a discutere di un provvedimento sull'usura e mi domando se questo non sia il nefasto risultato proprio di quella pressione esercitata dall'opinione pubblica, dell'improvvida pressione della stampa; non mi riferisco al ridicolo articolo pubblicato su «l'Unità», ma al complesso delle attenzioni che la stampa, anche in questi giorni, ha riservato ai nostri lavori.

Per la verità, signor Presidente, io ho appreso dal «Corriere della sera» che lei avrebbe calendarizzato il provvedimento oggi in esame. Non credo certamente che lei abbia assunto una tale decisione su pressione del «Corriere della sera» ma solo perchè l'esame del disegno di legge era nell'ordine delle cose e nell'ordine delle priorità stabilite da tutti noi. La coincidenza però rimane.

Non voglio credere che quella legge cui si pervenne nel 1996, e che oggi completiamo facendo solo un passo avanti, sia stata già allora varata sull'onda di pressioni nei confronti del Parlamento indotto alla fretta in modo tale che si intervenisse comunque, ancorchè senza varare un provvedimento veramente risolutivo.

Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi di tutti i colleghi e siccome credo che a volte bisogna bere certi sciroppi senza centellinarli non starò a ripetere considerazioni sull'articolato perchè significherebbe enunciare a voce quegli emendamenti che avrei forse scritto e che invece – come ho già detto – rinuncio a presentare.

Condivido alcune osservazioni espresse dai senatori Callegaro e Preioni, ma dissento da quest'ultimo quando, verticalizzando e rendendo forse paradossale il proprio ragionamento, ha parlato di imprenditori incapaci che si trovano nella condizione o, quanto meno, creano il presupposto logico di trovarsi nella condizione di subire il fenomeno dell'usura.

Al senatore Preioni vorrei ricordare che l'usura non è un problema di questi ultimi 20 o 30 anni ma è un problema che risale al passato, nei secoli. Negli ultimi anni però l'incapacità della grande industria di garantire l'occupazione ha comportato due conseguenze che si presentano con un impatto sociale che non va sottovalutato. Ci sono i disoccupati cronici, cioè i giovani che non hanno potuto trovare collocazione nè all'interno del settore pubblico, come storicamente avveniva, nè all'interno della grande industria privata o di Stato, ma ci sono anche i nuovi disoccupati, i quarantenni e i cinquantenni che, all'improvviso, sono stati espulsi dalla situazione di lavoro in cui erano e da una condizione di vita in cui erano stati calati.

Senatore Preioni, questi sono molti dei nuovi e meno provveduti imprenditori, imprenditori per necessità: i giovani senza capitali e i nuovi disoccupati, quelli senza la cultura dell'imprenditore, ma con quella opposta del lavoratore subordinato, che si sono dovuti calare in una nuova situazione di lavoro per sbarcare il lunario.

In queste griglie di imprenditoria, e non solo in quelle di chi non è stato capace di fare l'imprenditore, perchè è stato improvvido o perchè ha fatto il passo più lungo della gamba, vanno ricercate le vittime dell'u-

sura e a queste persone lo Stato non può certamente attribuire colpe e responsabilità.

Ma c'è poi un altro aspetto che il senatore Preioni ha dimenticato di rilevare o che forse ha trattato in maniera un po' veloce anche per la ristrettezza del tempo; mi riferisco al problema delle banche.

Signor Presidente, colleghi, viviamo in un Paese in cui un dato è certo: abbiamo banche che non sono mai state capaci di essere tali, che hanno dato denaro solo a chi già ce l'aveva o a chi veniva loro ordinato di darlo. A tutti i cittadini è stato poi chiesto di ripianare in concreto il dissesto concettuale di questo modo di fare imprenditoria finanziaria. Ecco un'altra delle ragioni alla radice di tale fenomeno. Credo che anche in questo caso lo Stato ragionevolmente non possa attribuire responsabilità o colpe a chi, per avventura della vita, o per altre ragioni, si sia mostrato più fragile di fronte a questo fenomeno.

Come già detto in precedenza, non intendo presentare degli emendamenti, ma all'articolo 1 provo vergogna nel leggere il termine «elargizione». Provo vergogna a votare una legge in cui si dice che lo Stato elargisce delle somme ad alcuni dei suoi cittadini che, con responsabilità o meno, per qualsiasi ragione, sono stati meno fortunati degli altri. Le leggi sono fatte per essere lette e capite dai cittadini, e quando questi si vedranno elargire del denaro si troveranno nella condizione del povero mendicante che di fronte alla chiesa la domenica mattina riceve denaro da quelli che passano. È vergognoso parlare nei confronti di queste persone di elargizione. Se io avessi voluto, e non dico potuto, ma voluto, perché intendo rimarcare la volizione prima comunicata, presentare un emendamento vi avrei chiesto di sostituire la parola «elargizione» con qualsiasi altra che consentisse di comprendere che vi sarebbe stata trasmissione di denaro.

Passiamo adesso ad esaminare la cattiva qualità di questa legge, la quale, pur votandola, non mi ha convinto e non mi convince. Mi richiamo a quanto propostoci ieri dalla senatrice Siliquini e all'ordine del giorno avente come primo firmatario il collega Bucciero, presentato e raccomandato al voto della Commissione: vi sembra possibile che il legislatore debba interpretare se stesso quando, con riferimento all'articolo 24, si preoccupa di determinare una sorta di connessione con l'articolo 21? Non ripeto tutta la questione, ma è possibile redigere una legge che, ancora prima di essere varata, abbia bisogno di essere da noi interpretata? Richiamo alla vostra attenzione le ore di discussione, per molti colleghi noiose, e in quanto autore di questo ritardo ancora me ne scuso, sullo schema del decreto legislativo sulle banche dati. Noi che insieme al Governo variamo le leggi ci siamo interrogati senza però pervenire a conclusioni definitive, nonostante il senatore Senese abbia redatto un parere di grande maestria e di grande contenuto. Vi pare possibile che ci interroghiamo su cosa voglia dire ciò che noi decidiamo sia legge?

Signor Presidente, ho terminato e le chiedo scusa se mi sono dilungato, ma credo che questa riflessione debba suonare come messaggio a me stesso, ma anche a tutti noi, per come dobbiamo e dovremmo lavorare,

indipendentemente dal fatto che una, dieci o cento «gazzette» pubblichino articoli, opinioni o espressioni in coincidenza con i nostri lavori.

PRESIDENTE. Colleghi, desidero precisare che alle ore 16,25 dovremo chiudere i nostri lavori. Ieri, infatti, per qualche minuto di ritardo è mancato il numero legale in Aula. Vi avverto che potremo proseguire i nostri lavori nel pomeriggio qualora mancasse il numero legale in Aula, stasera, oppure domani mattina. Discuteremo su questa mia proposta più tardi.

SCHIFANI. Signor Presidente, prendo atto del suo invito e mi impegno ad essere breve in questo mio intervento in cui sostituisco il collega Pera. Vorrei fare una riflessione preliminare: interventi legislativi su temi così ampi ed emergenziali come quello che ci troviamo a discutere indubbiamente spesso scontano il prezzo del primo approccio, non dico della superficialità, ma dell'incompletezza. Ricordo a me stesso, infatti, che la legge Rognoni-La Torre, approvata in un clima ben più teso rispetto a quello attuale, necessitò nel tempo di vari interventi correttivi proprio per l'esigenza di attuarla sia negli aspetti processuali che in quelli di merito. Ritengo che anche questa iniziativa legislativa non sfuggirà a quel percorso. Infatti, dopo aver ascoltato con interesse gli interventi di chi mi ha preceduto sulle esigenze di un approfondimento in ordine effettivamente al chiarimento più circoscritto delle ipotesi di applicazione e delle discipline di elargizione o di erogazione (sicuramente questo secondo termine sarebbe stato più felice rispetto al primo), in relazione a quanto emerge da questo dibattito, mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che vuole rompere il ghiaccio sul grande tema dell'usura e quindi sui danni subìti con gli interventi estorsivi della criminalità organizzata in un territorio italiano quale quello meridionale, dove la mancanza di una politica del credito ha fatto sì che tanti imprenditori (che hanno avuto la ventura o la sventura di nascere e di risiedere in quel territorio) abbiano dovuto subire un percorso imprenditoriale limitato dall'assenza del partner bancario (che il più delle volte è intervenuto solo quando sicuro di veder restituito ciò che erogava).

Il rapporto causa-effetto si avvita, perché la mancanza di una politica creditizia di apertura al sistema imprenditoriale viene giustificata dal mondo del credito dal fatto che il rischio di interventi in quel settore del territorio italiano è ben maggiore rispetto a quello che si riscontra in altre parti d'Italia, in quanto la presenza di episodi di criminalità organizzata rende disagevole l'impianto degli interventi stessi e ancor più pericolosa l'attività imprenditoriale. Oggi interveniamo sulla sintomatologia di una patologia. Mi auguro che questa iniziativa non perda la centralità dell'obiettivo dello Stato, quello di effettuare interventi miranti ad eliminare nel territorio il problema estorsivo, che nasce dal radicamento della criminalità organizzata. Non vorrei che oggi si intervenisse per lenire i danni subìti da chi ha dovuto accettare un condizionamento nel territorio, dimenticando che il fenomeno cancerogeno sta ben al di là di questo ef-

fetto: occorre realizzare in quella parte di territorio una politica di controllo dello stesso e di forte lotta alla criminalità organizzata, una politica che determini la nascita di quelle condizioni necessarie a richiamare capitali (con la creazione di infrastrutture), una politica di legalità sul territorio che favorisca nel Meridione uno sviluppo economico endogeno, interno, che non necessiti di interventi centrali anche in tema di erogazione di denaro pubblico, e che crei le condizioni di sviluppo.

Allora, in quest'ottica, con un approccio di questo tipo a tale iniziativa legislativa, dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di legge così come licenziata dalla Camera dei deputati, nella consapevolezza che questa soluzione non potrà certamente rappresentare un punto di arrivo definitivo ma dovrà comportare un impegno dello Stato a dedicare maggiore interesse alla condizione dei soggetti vittime dell'estorsione.

CORTELLONI. Signor Presidente, il Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) è consapevole delle forti e giuste aspettative di quei cittadini che sono stati colpiti nelle loro attività artigianali, commerciali e professionali e che addirittura hanno subìto danni lesivi della loro stessa persona in conseguenza dell'attività estorsiva e di usura, inquietante fenomeno ben individuato nel disegno di legge in esame al quale – come è stato già rilevato da altri colleghi ed io lo ribadisco – non è stato estraneo neppure il nostro sistema creditizio.

L'UDR voterà quindi a favore del testo in esame che certamente non è perfetto. Infatti, sarebbe stata opportuna una modifica dell'articolo 3 nella parte in cui si prevede l'intervento del pubblico ministero, figura che poteva essere sostituita con quella del prefetto o di altro soggetto, così come richiesto da diversi commissari.

Si sarebbe potuto anche ampliare il campo di intervento dello Stato, così come suggerito dal collega Cirami – oggi assente – il quale intendeva presentare alcuni emendamenti in questo senso. In particolare, il senatore Cirami riteneva opportuna un'aggiunta all'articolo 3 volta a fare in modo che le vittime dell'estorsione o dell'usura che intendessero proseguire l'attività di impresa nella stessa località in cui avevano sofferto di fatti delituosi potessero richiedere ulteriori incentivi economici per un importo sufficiente a permettere l'avviamento commerciale.

Ritengo, comunque, che tutti siamo consapevoli del fatto che il disegno di legge non è risolutivo del fenomeno dell'usura e personalmente continuo a nutrire la certezza che non mancherà l'occasione in cui ciascuno di noi potrà portare a conoscenza della Commissione quegli interventi emendativi ai quali, per doveroso rispetto nei confronti di chi è direttamente partecipe di questa situazione così emergenziale, noi rinunciamo.

L'UDR, quindi, avrebbe voluto presentare una serie di emendamenti volti a migliorare la qualità della legge ma di fronte all'emergenza e alla tragedia che alcuni cittadini stanno vivendo, onde evitare il continuo rimpallo del provvedimento tra Camera e Senato, voterà a favore del testo in esame, così come trasmesso a questa Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla relatrice, senatrice Siliquini, e poi al rappresentante del Governo per le repliche, vorrei rendere un brevissimo contributo non tanto nel merito del provvedimento ma in risposta ai rispettosi interrogativi formulati dagli onorevoli senatori e alle questioni sorte in questi giorni in ordine al disegno di legge in esame.

Innanzitutto, rispondo al senatore Caruso che ha citato il «Corriere della sera» da cui sostiene di avere saputo della calendarizzazione stabilita da me medesimo. Ritengo di non dover ricordare ad una Commissione così autorevolmente composta che la definizione dell'ordine del giorno non è atto del Presidente, e che questo argomento fu inserito, prima nel programma dei lavori, poi all'ordine del giorno della Commissione durante l'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza nel dicembre 1998. Questione, va precisato, da porre in discussione nella prima seduta della 2ª Commissione fissata per l'11 gennaio 1999.

Circostanze note e rispettabili non hanno consentito la trattazione dell'argomento all'inizio dell'anno ed hanno comportato lo slittamento della sua discussione di qualche settimana.

Quanto poi alle responsabilità attribuite a chi ha richiesto lo svolgimento di audizioni per l'acquisizione di dati, desidero qui ribadire l'ovvio diritto di ogni commissario di formulare tutte le istanze che ritiene opportune e che spetta alla Commissione accogliere o respingere dopo averle esaminate. Nessuno, pertanto, può attribuirsi il diritto di criticare l'atteggiamento di un componente di una Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Vorrei precisare al senatore Caruso ed al senatore Bucciero – il quale anticipò questo argomento – che se è vero che la stampa ha pubblicato riferimenti poi sottolineati come non puntuali, del pari il Governo, e per esso il Ministro dell'interno, è stato ingiustamente accusato di essere causa del ritardo dell'esame del disegno di legge sull'usura. Consta invece che l'intero Governo e, in particolare, il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia avevano comunque sollecitato un pronto esame del provvedimento concorrendo al suo inserimento nel programma dei lavori di questa Commissione.

CARUSO Antonino. È esattamente quanto ho riconosciuto nel mio intervento.

PRESIDENTE. Proprio per questo motivo era necessaria una precisazione dopo le insinuazioni, infondate, riferite al Governo e ad alcuni colleghi della Commissione.

Desidero ringraziare la relatrice e tutti i colleghi che sul testo di legge sono intervenuti con passione, con competenza e con riferimenti estremamente specifici.

Certamente, in queste occasioni si tende a soffermarsi sugli aspetti criticabili del testo; vi sono però anche parti, messe in luce dalla relatrice, estremamente positive. Nel corso dell'esame del provvedimento sono stati compiuti passi avanti che credo vadano ricordati e sottolineati positiva-

mente, non fosse altro come testimonianza di un impegno fattivo e concreto svolto dai due rami del Parlamento.

Le leggi sono perfettibili, lo sappiamo: possono essere migliorate e noi possiamo scegliere tutte le opzioni ritenute opportune.

Vorrei esprimere un ulteriore apprezzamento nei confronti di quei colleghi che, pur muovendo critiche – alcune delle quali, a mio avviso, fondate –, hanno però rinunciato alla formulazione e alla presentazione di emendamenti, convinti che l'urgenza del provvedimento potesse comportare qualche piccolo sacrificio.

Per la verità, aggiungo che, ove fossero stati formulati da parte dei colleghi emendamenti in grado di acquisire il consenso della Commissione, la Presidenza non avrebbe certo negato un loro esame.

MILIO. Quindi, signor Presidente, non possiamo presentare emendamenti?

PRESIDENTE. Non ho detto questo; ho detto che finora non sono stati presentati.

Da tutti gli interventi pronunciati, ieri ed oggi, mi è parso di capire che non vi era una volontà in questo senso. Ed anche oggi, infatti, il senatore Caruso ha affermato che, pur considerando l'opportunità di presentare alcuni emendamenti, si sarebbe sacrificato ritenendo debba prevalere l'opzione dell'urgenza.

Nulla però vieta dunque di presentare emendamenti.

Vorrei comunque rivolgere a tutti una calda preghiera. Ferme restando le critiche formulate e le proposte già acquisite a verbale, prego gli onorevoli senatori di non presentare emendamenti.

Questa mattina ho ricevuto una telefonata del senatore Cirami il quale, avendo nei giorni scorsi manifestato il proprio interesse ad intervenire in discussione generale (al pari del resto di altri colleghi) sollecitava un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento preannunciando comunque la presentazione di emendamenti. Come al collega Pera, anche al senatore Cirami ho rivolto l'invito a non formulare proposte emendative su questo provvedimento.

Ora, con molta cordialità, rinnovo tale invito a tutti i colleghi, ovviamente nel pieno rispetto dell'indipendenza e della sensibilità di ciascuno.

BUCCIERO. Signor Presidente, le ricordo che ho presentato un ordine del giorno.

MILIO. Signor Presidente, le chiedo formalmente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Qualora ciò non fosse possibile, vorrei che lo si dicesse apertamente.

PRESIDENTE. Senatore Milio, visto che lei lo richiede, possiamo stabilire tale termine per le ore 18.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

BUCCIERO. Signor Presidente, dopo la replica della relatrice vorrei dire qualcosa sull'ordine del giorno a mia firma. A seguito di ciò potrebbe anche darsi che il senatore Milio condivida la mia tesi.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, mi ero permesso di dire che, nel clima di cordialità e di comprensione di cui state dando rinnovata testimonianza, avrei concesso la parola prima alla relatrice e poi al Governo, che deve anche esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno.

CALLEGARO. Signor Presidente, per le motivazioni già esposte era mia intenzione presentare degli emendamenti; tuttavia, visto che stanno per iniziare i lavori dell'Aula e che il termine per la loro presentazione è stato stabilito per le ore 18, rinuncio a tale intento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SILIQUINI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente, sin dall'esposizione della relazione avevo fatto presente l'opportunità di alcune riflessioni, da me peraltro elencate una per una. Avevo anche detto però che la situazione era tale per cui il rinvio dell'approvazione di questo disegno di legge a data non certa (apportando delle modifiche si darebbe luogo alla navette) poteva creare grave pregiudizio a coloro che negli anni trascorsi non erano rientrati nel campo di applicazione delle leggi già esistenti. Riflettendo, l'ho precisato nella seconda seduta, ero giunta alla conclusione di come questo problema si potesse superare con un'interpretazione sulla retrodatazione a favore delle vittime anche dell'usura sulla base dell'articolo 21, che prevede il regolamento applicativo che armonizza i due fondi. Su questa interpretazione è sorta la possibilità, con l'ordine del giorno presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori, di un impegno per il Governo affinché nella predisposizione del regolamento in questione nei termini più brevi possibili si arrivi proprio a sancire concretamente l'unificazione dei due fondi. Credo che questo fosse l'aspetto più importante; gli altri, di fronte alla possibilità di non disporre di una legge applicabile, perdono la loro rilevanza. Mi richiamo poi a quanto già detto in precedenza.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, dato che in questa Commissione sono sempre io a rappresentare il Governo, approfitto della presenza del sottosegretario Sinisi, che rappresenta assai degnamente il Ministero che nel meccanismo di funzionamento di questa legge ha un ruolo di primissima responsabilità, per rompere il monopolio e lasciare a lui la parola.

SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame doveva affrontare una questione assai grave, quella di ampliare la platea dei soggetti che potevano fruire di questo beneficio e, al tempo stesso, quella di sollecitare una procedura che,

con maggior snellezza, potesse dare efficacia al beneficio stesso. Ho ascoltato e ho letto, nella parte in cui non ho ascoltato, tutte le osservazioni dei senatori. Le loro preoccupazioni non sono estranee alle nostre, però non abbiamo perplessità, perché ci sembra questo un percorso avanzato rispetto ad un cammino di miglioramento di una legge che purtroppo non ha dato nella prova pratica buona dimostrazione di sé, tant'è che il fondo è rimasto clamorosamente inutilizzato. Questa è la ragione che porta a chiedere un'approvazione nel testo varato dalla Camera (largamente rimaneggiato in quella sede dalla Commissione giustizia rispetto al testo presentato dal Governo) così come è stato trasmesso al Senato, rimarcando l'assoluta condivisione di quelle preoccupazioni e il nostro impegno a seguire nell'esperienza pratica, come abbiamo seguito il disegno di legge, e con maggiore tempestività, gli eventi applicativi della legge così da adottare gli eventuali ulteriori interventi per renderla ancor più funzionale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non vi è alcuna questione da sollevare, così come anche per l'invito a seguire con maggiore tempestività l'attuazione del regolamento, per cercare in quella sede, prima ancora di una modifica legislativa, tutte le soluzioni che possano dare tranquillità rispetto alle preoccupazioni espresse dalla Commissione.

BUCCIERO. Signor Presidente, dopo gli interventi di alcuni colleghi la mia precisazione è d'obbligo, anche perchè ho qualche responsabilità in qualità di Capogruppo. Volevo solo ricordare che, prima della discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera, avevo avviato una serie di contatti dai quali era emersa, da un lato, la volontà politica maggioritaria di non modificare il testo, dall'altro quella tecnica dell'opportunità di modificarlo. Mi sono chiesto anche se proporre o meno una modifica del disegno di legge, dal momento che condivido le perplessità già espresse negli interventi di chi mi ha preceduto; mi sono però reso conto anche del fatto che, realisticamente, il mio tentativo sarebbe stato inutile perchè minoritario.

Ho voluto quindi presentare un ordine del giorno proprio per cercare di responsabilizzare il Governo attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento.

Ribadisco comunque che il Governo, attraverso il suo Ministro dell'interno, interferendo nei nostri lavori, ha addirittura espresso alla Commissione una sorta di diffida perchè il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni.

Il Governo si è assunto le sue responsabilità e la maggioranza pure. Io, invece, ho espresso il mio realismo non presentando emendamenti perchè, ove l'avessi fatto, sarei stato in netta minoranza.

MILIO. Signor Presidente, rinuncio a presentare emendamenti, tenendo conto del fatto che il tempo a nostra disposizione è assolutamente insufficiente, vista la concomitanza dei nostri lavori con quelli dell'Aula,

ai quali sono direttamente interessato perchè devo intervenire nella discussione sulla Corte penale internazionale.

Il tempo a noi concesso in questa Commissione è *tamquam non esset*. A questo punto, dovrò evidentemente portare avanti la mia battaglia fuori da questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Milio, sta dicendo che il tempo è insufficiente, ma prima è stata chiesta una proroga di venti minuti ed è stata concessa.

Comunque, dal momento che non c'è tempo per procedere alla votazione dell'articolato del disegno di legge, propongo di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 20,30.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 16,25, sono ripresi alle ore 20,45.

Riprendiamo i nostri lavori.

Avverto che la 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ha espresso parere favorevole.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la facoltà di rateizzazione del risarcimento e la potestà del Ministro dell'interno di rideterminare la percentuale dell'imposta sui premi assicurativi costituiscono elementi sufficienti a garantire una gestione equilibrata del Fondo di solidarietà e osservando che la formulazione della lettera b) dell'articolo 18, comma 1, non appare corretta, in quanto le risorse attraverso le quali è alimentata l'unità previsionale n. 1.1.11.1 coincidono con quelle individuate dalle lettere a) e c) del medesimo articolo».

Do lettura del parere espresso dalla 6ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda il regime fiscale delle elargizioni appare opportuno sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: "L'elargizione non concorre in ogni caso alla determinazione del reddito imponibile, purchè si accerti la regolarità della posizione fiscale del beneficiario".

Per quanto riguarda invece la sospensione dei termini fiscali, prevista al comma 2 dell'articolo 20, appare preferibile prorogare o sospendere i termini degli adempimenti fiscali fino alla data di concessione del provvedimento di elargizione, nel presupposto che tale periodo sia inferiore ai tre anni previsti nella disposizione citata».

Infine, do lettura del parere espresso dall'11^a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favore-

vole, sottolineando l'opportunità di specificare, al comma 7 dell'articolo 20, che il parere del prefetto sulla sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi di cui al comma 4 dello stesso articolo dovrà tener conto in particolare dell'eventuale esistenza di motivi ostativi inerenti alla tutela dei crediti di lavoro. Ciò, al fine di garantire un ragionevole equilibrio fra la tutela degli imprenditori che adducano l'esistenza di danni correlati a fatti di estorsione e la tutela dei diritti dei rispettivi dipendenti».

Ricordo che il senatore Bucciero ha presentato l'ordine del giorno 0/3110/1/2.

Senatore Bucciero, insiste per la votazione?

BUCCIERO. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire nel titolo la parola: «Elargizione» con la parola: «Erogazione».

E così pure, conseguentemente, in ogni altra parte della legge ove il detto termine risulti ricorrente.

1.1 Caruso Antonino

CARUSO Antonino. Signor Presidente, nel corso del mio intervento in discussione generale ho sollevato due questioni: innanzitutto, la mia critica diffusa al testo del disegno di legge e poi la mia decisione di non richiedere un termine per la presentazione degli emendamenti cui, pertanto, intendevo rinunciare.

Successivamente, è stato chiesto da un collega di questa Commissione che fossero fissati i termini per la presentazione degli emendamenti e così la Presidenza ha stabilito.

Pertanto, ho ritenuto opportuno presentare una proposta che intende assumere il significato di un emendamento di bandiera, sebbene mi renda conto che vi è della presunzione in tutto questo.

Ho pensato di utilizzare uno degli argomenti sostenuti durante il mio intervento proponendo di sostituire la parola «elargizione», presente nel testo del disegno di legge, con la parola «erogazione», peraltro migliorabile – come suggeriva il senatore Bertoni – con il termine «versamento».

In questo modo, intendevo quanto meno dare nobiltà estetica al testo del disegno di legge senza cambiare nulla nella sostanza.

Quindi, ho ritenuto opportuno presentare un emendamento che facesse da capofila concettuale per tutti quegli altri emendamenti che avrei voluto formulare.

Tuttavia, desidero rappresentare alla Commissione e a lei, signor Presidente, che non muto la mia convinzione originaria in ordine alla necessità che il disegno di legge in esame non venga modificato da questo ramo del Parlamento e quindi nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati.

Pertanto, sulla base di questa motivazione, ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caruso. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Limitazione temporale e territoriale)

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1º gennaio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

- 1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
- 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è col-

legato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Condizioni dell'elargizione)

- 1. L'elargizione è concessa a condizione che:
- a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
- b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
- 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera *c*) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)

- 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
- a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
- b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Elargizione ad altri soggetti)

- 1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento
- 2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Elargizione ai superstiti)

- 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
 - a) coniuge e figli;
 - b) genitori;
 - c) fratelli e sorelle;
- *d*) convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
- 2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
- 3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Ammontare dell'elargizione)

- 1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
- 2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Criteri di liquidazione)

- 1. L'ammontare del danno è determinato:
- a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
- b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.
- 2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)

1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Copertura assicurativa)

1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Modalità e termini per la domanda)

- 1. L'elargizione è concessa a domanda.
- 2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
- 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
- 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
- 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere

vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

- «1-bis. La domanda di elargizione di cui al presente articolo va presentata al Prefetto della Repubblica nella cui provincia si è verificato l'evento denunciato, che provvederà, svolti gli accertamenti del caso, al rigetto o all'accoglimento della stessa entro sessanta giorni:
- a) in caso di accoglimento il Prefetto provvede all'immediata trasmissione della domanda, con parere favorevole, al Comitato di cui all'articolo 19. Tale parere fa scattare l'automatica concessione della provvisionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'interno può, con richiesta motivata, bloccare la concessione della provvisionale;
- b) è data altresì facoltà al Prefetto di rigettare la domanda con parere motivato. La domanda rigettata è comunque trasmessa dal Prefetto al Comitato di cui all'articolo 19. Contro il rigetto da parte del Prefetto è ammesso, entro sessanta giorni dalla ricezione, ricorso al Ministro degli interni il quale può promuovere, con richiesta motivata, il riesame del rigetto prefettizio da parte del Comitato di cui all'articolo 19. Il Comitato provvede a deliberare, esclusivamente sulla concessione dell'elargizione di cui all'articolo 14 e senza possibilità di elargire provvisionali, nel termine di novanta giorni.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti presso le Prefetture appositi uffici per l'assistenza alle vittime di richieste estorsive con il compito di assistere gli interessati nella formulazione della domanda di accesso al Fondo di cui all'articolo 18, di informarli dello stato della stessa, nonchè sugli esiti finali».

13.1 Peruzzotti

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 prevede un coinvolgimento dei prefetti nell'ambito della presentazione della domanda di elargizione e si chiede anche che il Ministero dell'interno, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, istituisca presso le prefetture appositi uffici per l'assistenza alle vittime dell'usura.

So già che questo emendamento non verrà approvato dalla Commissione. Ad ogni modo, rispecchia in parte ciò che ho affermato nel corso del mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SILIQUINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 perchè sostanzialmente modifica le procedure già previste nel disegno di legge.

Vorrei comunque precisare che l'istituzione di appositi uffici per l'assistenza alle vittime dell'usura non necessita di un procedimento legislativo perchè il Governo valuterà nelle competenti sedi amministrative la possibilità di assumere un'iniziativa analoga, a prescindere quindi dal testo normativo che mi auguro sia approvato senza modificazioni.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, in considerazione della disponibilità manifestata dal sottosegretario Sinisi, volta anche a riesaminare in un secondo tempo le posizioni in materia, intendo ritirare l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Art. 14.

(Concessione dell'elargizione)

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)

- 1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
- 2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
- 3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(Revoca dell'elargizione)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
- *a)* se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
- b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima:
- c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
- 2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Provvisionale)

- 1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.
- 2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
- 3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
- 4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
 - 5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)

- 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
- a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabi-

lità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1990;

- b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
- c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
- 2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a*).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

- 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
- *a)* da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
- d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
- *e*) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
- 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
- 3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
- 5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonchè con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
- 6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Sospensione di termini)

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di

scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

- 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
- 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
- 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
- 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
- 7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
- a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;

- 2^a Commissione
 - *b*) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
 - c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;
 - d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;
 - *e)* individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
 - f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.
 - 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996)

- 1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali».
- 2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:
- «1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
- 2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
- 3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

(Abrogazioni)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

111° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1999)

- b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
- 2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.
- 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,55.